

Seduta del
23 febbraio 2021



Publicato in data 29 marzo 2021

DIREZIONE I

12.3) REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

.....OMISSIS.....

ESPRIME

- parere favorevole al Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

Indice

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Oggetto e contenuto della segnalazione
- Art. 3 - La rivelazione del segreto
- Art. 4 - Modalità della segnalazione
- Art. 5 – Il Custode dell'Identità
- Art. 6 - Gestione della segnalazione
- Art. 7 - Tutela del *Whistleblower*
- Art. 8 - Divieto di discriminazione
- Art. 9 - Responsabilità del *Whistleblower*
- Art. 10 - Disposizioni finali
- Art. 11 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", al fine di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi o di altri casi di malfunzionamento dell'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 54 *bis* del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 della L. n. 179/2017, adotta una specifica procedura (c.d. *Whistleblowing*) per la gestione delle segnalazioni relative a fatti corruttivi o condotte illecite commessi durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale dipendente universitario (personale docente, ricercatori, assegnisti di ricerca, collaboratori ed esperti linguistici, personale tecnico-amministrativo e bibliotecario), nonché nei confronti dei consulenti e dei collaboratori che, con qualunque tipologia di contratto o incarico, operano all'interno dell'Amministrazione.

Art. 2

Oggetto e contenuto della segnalazione

Seduta del
23 febbraio 2021



1. Il dipendente che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, viene a conoscenza di condotte illecite, deve segnalarle (c.d. *Whistleblower*) nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente regolamento, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela riguardano non solo i delitti contro la pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 *ter* del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Possono, altresì, essere oggetto di segnalazione gli atti o i comportamenti, anche omissivi, contrari alle norme regolamentari dell'Ateneo, le violazioni del Codice Etico e di Comportamento e di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

Pertanto, sono ritenute meritevoli di tutela tutte le segnalazioni inerenti a comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e che pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dell'amministrazione.

3. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, quelle che integrano un'ipotesi di reato di calunnia o di diffamazione, e quelle per lo stesso titolo che rientrano nell'art. 2043 del codice civile.

Parimenti, le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

4. Nella segnalazione devono essere indicati:

- a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) descrizione degli elementi di fatto relativi alla situazione a cui essa si riferisce;
- c) documenti a sostegno della segnalazione;
- d) indicazione delle generalità dell'autore del fatto e di eventuali testimoni se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo a una loro identificazione.

5. Le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di individuare l'identità del segnalante, saranno prese in considerazione dall'Amministrazione esclusivamente ove queste risultino adeguatamente circostanziate e particolareggiate, tali da far emergere fatti e/o situazioni relativi a contesti determinati e rilevanti.

Art. 3

La rivelazione del segreto

1. Il perseguimento dell'interesse all'integrità delle Amministrazioni, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 del codice penale e all'art. 2105 del codice civile.

2. La scriminante tuttavia non si applica nei rapporti di consulenza professionale o di assistenza o nel caso in cui il segreto sia rilevato al di fuori degli specifici canali di comunicazione.

3. Costituisce invece violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In questi casi non trova dunque più applicazione la giusta causa e sussiste la fattispecie di reato a tutela del segreto.

Seduta del
23 febbraio 2021



Art. 4

Modalità della segnalazione

1. La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ovvero all'ANAC.

La denuncia va indirizzata all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

2. Laddove la segnalazione sia effettuata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza occorre trasmetterla all'indirizzo e-mail segnalazione.illeciti@uniroma2.it, mediante l'apposito modulo allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sottosezione di Amministrazione trasparente "Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione". La predetta casella di posta elettronica è dedicata unicamente alla ricezione delle segnalazioni di cui al presente regolamento e costituisce un canale differenziato e riservato per convogliare le stesse direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il servizio informatizzato garantisce, mediante il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza e l'anonimato nel rispetto della legge. Il sistema deve separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima. L'eventuale e successiva associazione all'identità del segnalante può essere effettuata solo se necessaria per l'istruttoria, nel caso sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'eventuale procedimento disciplinare.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza conosce solo il contenuto della segnalazione e non l'identità del segnalante. Il Custode dell'identità, pur non conoscendo né il contenuto della segnalazione né il nominativo del segnalante, è in possesso dei codici criptati che consentono l'associazione dell'identità del segnalante al contenuto della segnalazione.

L'identificazione è assicurata tramite l'upload di un documento di identità in corso di validità o attraverso altri sistemi di identificazione messi a disposizione dall'Ateneo.

Il segnalante, accedendo alla procedura informatizzata con il codice univoco crittografato ottenuto in fase di invio della segnalazione, può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria con riferimento a:

- l'avvio dell'istruttoria o l'inammissibilità della segnalazione;
- la conclusione del procedimento.

3. La segnalazione potrà altresì essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" attraverso mezzi di comunicazione ordinari (posta ordinaria e/o elettronica).

4. Inoltre, è prevista la possibilità di indirizzare la segnalazione in prima istanza al responsabile gerarchico che, fatti salvi i provvedimenti di competenza, dovrà tempestivamente inoltrare la succitata segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutelando la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. L'omessa trasmissione della segnalazione da parte del responsabile gerarchico può comportare la responsabilità disciplinare dello stesso, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili allo stesso.

5. All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà alla registrazione della stessa tramite protocollo riservato d'Ateneo. I dipendenti

Seduta del
23 febbraio 2021



che, per ragioni di servizio, hanno accesso al protocollo riservato sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

6. Inoltre, al fine di garantire l'anonimato del segnalante, può essere previsto un sistema di copertura dei dati identificativi del segnalante, prima di trasmettere la stessa all'Ufficio Protocollo d'Ateneo.

7. In caso di trasferimento, comando, distacco o situazioni analoghe del dipendente presso un'altra pubblica Amministrazione, questi può riferire anche di fatti accaduti in un'Amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della segnalazione. In tale ipotesi, l'Amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque all'Amministrazione cui i fatti si riferiscono, indirizzandola al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all'ANAC.

Art. 5

Il Custode dell'identità

1. Il Custode dell'identità assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto. Il custode dell'identità può essere autorizzato a procedere all'associazione del nominativo del segnalante con il contenuto della segnalazione nei casi previsti dall'articolo 7.

2. Il Custode dell'identità deve essere persona diversa dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e non può fare parte del gruppo di lavoro a supporto dello stesso.

Art. 6

Gestione della segnalazione

1. La valutazione della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

2. Il Responsabile si avvale, ai soli fini istruttori, della Commissione Anticorruzione-Trasparenza. I suoi componenti sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulta manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ne dispone l'archiviazione e ne dà notizia al segnalante. L'archiviazione della segnalazione può essere disposta per inammissibilità qualora la stessa non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento; sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 2; risulti generica o palesemente contraddittoria. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza archivia altresì la segnalazione, dandone adeguata motivazione, nei casi in cui l'istruttoria faccia emergere la plausibile infondatezza della stessa.

4. Diversamente, se la segnalazione non risulta manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tenuto conto della natura della violazione, provvede a:

Seduta del
23 febbraio 2021



- comunicare, eventualmente, la segnalazione al Dirigente/Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari o al Dirigente/Responsabile della struttura in cui è afferente il dipendente, per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare del personale tecnico-amministrativo;
- inoltrare la segnalazione al Rettore per gli eventuali profili di responsabilità disciplinare del personale docente;
- inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica competente, alla Procura della Corte dei conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- inoltrare la segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

5. La valutazione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione deve concludersi entro il termine di giorni 120 dalla ricezione della segnalazione - fermi restando gli adempimenti immediati laddove la fattispecie fosse penalmente rilevante - e i dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge. In ogni caso, resta ferma la disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001.

6. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la stessa può essere inviata direttamente all'ANAC con i criteri e le modalità indicate sul sito istituzionale dell'Autorità stessa.

Art. 7

Tutela del *Whistleblower*

1. L'identità del *Whistleblower* viene protetta sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, salvi i casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione o di responsabilità civile extracontrattuale, accertati con sentenza di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Pertanto, fatte salve le suesposte eccezioni, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, neanche nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato.

Nel caso in cui, però, il procedimento disciplinare sia fondato unicamente sulla segnalazione del *Whistleblower*, l'identità del medesimo potrà essere rivelata, qualora la conoscenza della sua identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Spetta al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, la scelta deve essere adeguatamente motivata. Parimenti, è opportuno che anche il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solo quando il soggetto interessato chiedi sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa.

Seduta del
23 febbraio 2021



4. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale.

5. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

6. La segnalazione del *Whistleblower* è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241/1990, così come disposto dall'art. 54 *bis*, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001. Il documento non può pertanto essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte dei richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, c. 1, lett. a) della L. n. 241/1990.

Art. 8

Divieto di discriminazione

1. Nei confronti del *Whistleblower* non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, licenziamento, trasferimento, demansionamento ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro peggiorative.

2. L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'ANAC che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia. In questi casi, l'ANAC può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000,00 a 30.000,00 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000,00 a 50.000,00 euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. La misura della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'Amministrazione.

3. E' a carico dell'Amministrazione dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli. Il segnalante licenziato a causa della segnalazione ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

5. Le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 9

Responsabilità del *Whistleblower*

1. Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *Whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

2. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di

Seduta del
23 febbraio 2021



intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

3. In tal caso, venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante, si provvederà ad informare il soggetto interessato dalla segnalazione per eventuali conseguenti procedure da intraprendere.

Art. 10

Disposizioni finali

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione rende noto nella Relazione annuale di cui all'art. 1 comma 14 della L. n. 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, il numero di segnalazioni pervenute e il loro stato di avanzamento.

Art. 11

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
2. L'Ateneo provvede a dare pubblicità del presente Regolamento tramite la relativa pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nell'apposita sezione dedicata ai Regolamenti di Ateneo e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE